

REQUISITI PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

D.D.G. AOODPIT n. 2575 del 06.12.2023

Articolo 13

(Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del Direttore Generale dell'USR responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del Decreto Ministeriale.
2. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, secondo la tempistica e le modalità previste in un apposito avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
3. A norma dell'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il personale in quiescenza può far parte delle commissioni giudicatrici purché la decorrenza del collocamento a riposo non risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del presente decreto.

D.M. AOOGABMI 205 DEL 26.10.2023

Articolo 14

(Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. **Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 15 e 16 e sono individuati ai sensi dell'articolo 19.**
3. Ai fini dell'accertamento dell'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24, A-25 o B-02 per l'insegnamento della lingua inglese.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 404, comma 11, del Testo Unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12 del medesimo articolo. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le

modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4.

7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Articolo 15

(Requisiti dei presidenti)

1. Per i concorsi a **posti comuni**, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. **per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;**
 - b. per i dirigenti tecnici, preferibilmente appartenere o essere appartenuti allo specifico settore;
 - c. per i dirigenti scolastici, preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.
2. Per i concorsi a **posti di sostegno** gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. **per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;**
 - b. per i dirigenti tecnici, preferibilmente aver maturato documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
 - c. per i dirigenti scolastici, preferibilmente dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

Articolo 18

(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni)

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici:
 - a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
 - b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
 - c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
 - d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando;
 - e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere

designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;

h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Articolo 19

(Formazione delle commissioni giudicatrici)

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.

2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati.

L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.

3. L'istanza è presentata secondo le indicazioni e le modalità previste dai bandi.

4. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale competente.

5. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15;

b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3;

c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1;

d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'articolo 18. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera f) è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;

e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;

f. l'Università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;

g. il *curriculum vitae*;

h. la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

6. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'articolo 16, comma 4.

7. Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione.
8. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR.
9. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
10. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.
11. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 8; in seconda istanza operando secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 5, all'articolo 17, comma 2, e al comma 12 del presente articolo.
12. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico.
13. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

D.D.G. AOODPIT n. 2576 del 06.12.2023

Articolo 13

(Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del Direttore Generale dell'USR responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del Decreto Ministeriale.
2. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, secondo la tempistica e le modalità previste in un apposito avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
3. A norma dell'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il personale in quiescenza può far parte delle commissioni giudicatrici purché la decorrenza del collocamento a riposo non risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del presente decreto.

D.M. AOOGABMI 206 DEL 26.10.2023

Articolo 14

(Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

2. Il **presidente** e i componenti **devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 15 e 16 e sono individuati ai sensi dell'articolo 19.**
3. L'accertamento dell'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese può essere effettuato dalla Commissione giudicatrice, qualora uno dei componenti sia in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24, A-25 o B-02 per l'insegnamento della lingua inglese o del titolo per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, ovvero da un membro aggregato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 404, comma 11, del Testo Unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12 del medesimo articolo. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 3.
7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.
8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.

Articolo 15

(Requisiti dei presidenti)

1. Per i concorsi a **posti comuni**, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. **per i professori universitari, svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria;**
 - b. per i dirigenti tecnici, preferibilmente appartenere o essere appartenuti allo specifico settore, ovvero svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
 - c. per i dirigenti scolastici, preferibilmente dirigere o aver diretto istituti comprensivi o circoli didattici, ovvero provenire dai relativi ruoli.
2. Per i concorsi a **posti di sostegno** gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. **per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;**
 - b. per i dirigenti tecnici, preferibilmente aver maturato documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;

c. per i dirigenti scolastici, preferibilmente dirigere o aver diretto istituti comprensivi o circoli didattici. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

Articolo 18

(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni)

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici:

- a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
- b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
- c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
- d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando;
- e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
- g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
- h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Articolo 19

(Formazione delle commissioni giudicatrici)

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.

2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati.

L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.

3. L'istanza è presentata secondo le indicazioni e le modalità previste dai bandi.

4. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale competente.

5. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15;
- b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3;

- c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1;
- d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'articolo 18. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera f) è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
- e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
- f. l'Università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
- g. il *curriculum vitae*;
- h. la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

6. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'articolo 16, comma 3.

7. Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione.

8. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR.

9. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

10. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.

11. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 8; in seconda istanza operando secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 5, all'articolo 17, comma 2, e al comma 12 del presente articolo.

12. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico.

13. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.